



N. R.G. 3520/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr. Luca BOCCUNI

PRESIDENTE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE

dr.ssa Lisa TORRESAN

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

FALL. A _____, in persona del curatore *pro tempore*, corrente in _____ (PD), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to S _____, con domicilio eletto presso il suo studio in _____ in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B _____ e D _____, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to T _____ con domicilio eletto presso il suo studio in _____ in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

CONCLUSIONI DEL FALLIMENTO ATTORE:

“Previo rigetto delle eccezioni preliminari sollevate *ex adverso*, accertare la responsabilità *ex artt.* 2393, 2394, 2394 *bis*, 2447, 2485, 2486 cc, degli amministratori di A _____ sigg. B _____ C _____ D _____ per i fatti dedotti in causa. Per l'effetto, condannare in solido i predetti convenuti a pagare al fallimento di A _____ titolo di risarcimento dei danni subiti dal patrimonio sociale nonché dai creditori sociali la somma di complessivi euro



424.765,00.=, ovvero la diversa somma minore o maggiore che risulterà dovuta, anche con liquidazione in via equitativa, oltre agli interessi di legge, sulla somma rivalutata dalla mora al saldo effettivo. Spese e competenze rifuse, oltre agli accessori di legge. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale di data 16.1.2019”.

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:

“In via preliminare, rigettare, per tutte le ragioni esposte, le domande formulate dalla curatela fallimentare nei confronti dei convenuti in quanto prescritte. In via principale, rigettare, per le argomentazioni svolte, le domande formulate dalla curatela perché infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non sufficientemente provate. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 30.3.2016, Fallimento **A** dichiarato con sentenza del Tribunale di Padova in data 30.3.2011, ha allegato che nell'ultimo quinquennio anteriore la data del fallimento, la società *in bonis*, corrente in _____ sarebbe stata amministrata, a far data dal 16.12.2003 fino alla dichiarazione di fallimento, da **B**

C e **D**.

Operando le necessarie rettifiche di bilancio e, in particolare, rettificando a partire dall'esercizio 2004 la capitalizzazione dei costi per i quali non sarebbe dimostrata l'attitudine a produrre benefici anche negli esercizi successivi, quali tra l'altro spese per pubblicità annuali, piccole manutenzioni e *depliants*, nonché procedendo alla corretta svalutazione dei crediti da reputarsi in tutto o in parte inesigibili, a partire da quelli iscritti al bilancio 2002, pur in difetto di documentazione gestoria atta a verificare eventuali contestazioni o accordi di pagamento e valorizzando le valutazioni sul punto svolte dal revisore, la curatela fallimentare ha evidenziato come il patrimonio netto della società sarebbe stato negativo a partire dall'esercizio 2004, con conseguente integrale perdita del capitale della società *in bonis*, indicato in euro 10.000,00.=.

Il fallimento ha affermato che gli amministratori di **A** nonostante l'intervenuta causa di scioglimento della società al 31.12.2004, avrebbero proseguito l'attività di impresa in ottica non meramente conservativa fino alla declaratoria di insolvenza, non adempiendo all'obbligo di astenersi dall'assumere nuovi rischi di impresa, nonché l'obbligo di mettere in liquidazione la società medesima, cagionando danno patrimoniale per l'importo di euro 424.765,00.=, concludendo così con la richiesta di condanna solidale degli amministratori convenuti in giudizio al relativo pagamento, oltre rivalutazione ed interessi compensativi.



I convenuti tutti si sono costituiti eccependo, in via preliminare, il difetto di autorizzazione del Giudice delegato e del parere del comitato dei creditori per la proposizione della domanda *ex art. 146 L.F.*, con conseguente invalidità della stessa procura alle liti conferita dal curatore e improcedibilità del giudizio.

Sempre in via preliminare, i convenuti hanno eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni vantati dal fallimento, sia in riferimento all'azione dei creditori sociali, sia in riferimento all'azione sociale di responsabilità cumulate nella domanda della curatela.

Nel merito, **B**, **C** e **D** hanno contestato la correttezza delle rettifiche di bilancio operate dal fallimento, essendo corretta la capitalizzazione dei costi e, nel contempo, essendo arbitraria la svalutazione dei crediti, operata dal fallimento *ex post* ed in ragione della sua maggiore o minore difficoltà nel recuperare i crediti indicati in contabilità. I convenuti hanno anche evidenziato la genericità della allegazione relativa alla prosecuzione dell'attività non meramente conservativa, così come operata dal fallimento, non essendo dettagliati e dimostrati i singoli atti gestori posti in essere in violazione di legge, nonché non essendo dettagliato il danno derivante da tali atti gestori ed il nesso causale.

Infine, nel concludere con la richiesta di rigetto delle domande risarcitorie proposte nei loro confronti, i convenuti hanno contestato la possibilità di quantificare il danno secondo il criterio della differenza tra i netti patrimoniali.

Preliminarmente, deve disattendersi la difesa in rito sollevata dai convenuti in ragione dell'affermato difetto di autorizzazione del Giudice delegato a proporre la domanda *ex art. 146 L.F.* L'autorizzazione del Giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all'altrui azione è da ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore, di modo che ne consegue la pacifica possibilità di sanatoria con effetto *ex tunc*, persino nel caso in cui l'autorizzazione ad agire o a resistere sia data nel successivo giudizio d'impugnazione (*ex multis* Cass. n. 19087/2007). Nel caso di specie, è documentato in atti che la curatela del fallimento **F** ha ottenuto la prescritta autorizzazione del Giudice delegato, previo parere del comitato dei creditori, con provvedimento del 14.4.2016 (doc. n. 15 del fascicolo di parte attrice). Peraltro, deve osservarsi che se l'autorizzazione del Giudice delegato è mera condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore, il suo difetto non incide sulla validità della procura alle liti nel senso voluto dai convenuti, rimanendo cioè inficiata la validità della procura dal fatto che essa sia stata rilasciata anteriormente all'autorizzazione. In effetti, potendo l'autorizzazione del Giudice delegato sopravvenire con effetti *ex tunc*, tutta l'attività processuale posta in essere dal difensore munito di procura speciale deve considerarsi efficace e valida.



Quanto alla eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno, deve precisarsi che l'azione ex art. 146 L.F. cumula in sé sia la domanda di risarcimento che il curatore propone nei confronti dell'organo gestorio in virtù dell'azione sociale di responsabilità, sia la domanda di risarcimento propria dei creditori sociali, l'una avente natura contrattuale, l'altra natura eminentemente extracontrattuale.

Nel caso di azione sociale, azione esercitabile dalla società per il danno dalla stessa sopportato per le condotte illecite degli amministratori e nella quale la curatela subentra, trova applicazione l'art. 2941 n. 7) cc, in ragione del quale il decorso della prescrizione rimane sospeso tra le persone giuridiche ed i loro amministratori finché questi ultimi rimangano in carica per le azioni di responsabilità esperibili contro di essi. Nell'ipotesi che interessa i convenuti sono rimasti in carica fino al momento della declaratoria di fallimento, efficace con il deposito della sentenza del Tribunale di Padova in data 30.3.2011, di modo che il termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 2949 cc, ha cominciato a decorrere il 31.3.2011, essendo pervenuta al convenuto

B data 15.3.2016 la diffida di pagamento stragiudiziale intimata dal curatore, nonché essendosi perfezionata la notificazione di detta intimazione nei confronti delle convenute C e D il 25.3.2016 in ragione dell'affissione alla porta dell'abitazione in data 15.3.2016 dell'avviso di deposito del plico presso la casa comunale per assenza delle destinatarie dalla loro residenza (doc. n. 14 di fascicolo attoreo), così essendo stata pacificamente e tempestivamente interrotta la prescrizione quinquennale ridetta. In effetti, essendo la costituzione in mora un atto recettizio, trova applicazione l'art. 1335 cc, secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunga all'indirizzo del destinatario, se questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, prova che in atti non è stata in alcun modo offerta (Cass. n. 26708/2013, Cass. n. 1188/2014, Cass. Sez. Un. n. 6527/2003).

Analogamente, deve ritenersi in riferimento all'azione risarcitoria dei creditori sociali esperita dalla curatela. Detta domanda è esercitabile ove il patrimonio della società sia divenuto insufficiente alla soddisfazione dei creditori medesimi e, in caso di fallimento, secondo giurisprudenza costante, detta insufficienza deve presumersi conosciuta e conoscibile da parte dei creditori al momento della dichiarazione di fallimento medesima, salva la prova contraria della conoscenza anteriore (*ex multis* Cass. n. 24715/2015). La prova dell'insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale, ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'articolo 146 L.F., se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (Cass. n. 20476/2008), deve pur sempre avere ad oggetto fatti sintomatici di assoluta evidenza (indicati da Cass. n. 8516/2009 nella chiusura



della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata *et cetera*). Nel caso di specie, i convenuti deducono che l'organo di controllo, in riferimento al bilancio relativo all'esercizio del 2007, avrebbe redatto relazione pubblicata presso il registro delle imprese il 12.12.2008, con cui si sarebbe evidenziata una situazione di difficoltà economica dell'impresa, con conseguente sua oggettiva percepibilità (doc. n. 6 di fascicolo di parte convenuta).

Se è vero che la relazione dei sindaci in questione evidenzia la presenza di una crisi finanziaria dell'impresa, soprattutto in riferimento alle esposizioni bancarie, ove gli istituti avrebbero anche interrotto la concessione di sostegno, ciononostante, dal punto di vista patrimoniale, i sindaci nulla hanno eccepito sulla iscrizione a bilancio del patrimonio netto positivo dell'impresa pari ad euro 335.098,00.= (vedasi anche doc. n. 7 di fascicolo attoreo), così essendo evidente che l'incapienza patrimoniale non era oggettivamente percepibile da parte dei terzi in forza del deposito di detto bilancio e sulla semplice scorta della relazione dei sindaci, incapienza patrimoniale, in realtà occultata, secondo quanto accertato dal CTU officiato in corso di causa che ha evidenziato come, in realtà, nonostante le risultanze dei bilanci depositati, tra cui anche quello del 2007, **A** avrebbe perduto il capitale fin dall'esercizio 2004.

Decorrendo la prescrizione dalla data del fallimento e considerata l'intimazione di pagamento già rammentata, deve reputarsi che il corso della medesima prescrizione quinquennale sia stato efficacemente interrotto.

Venendo al merito del giudizio si è accennato che, in corso di causa, è stata disposta consulenza tecnica dell'ufficio volta ad accertare, sulla scorta della documentazione acquisita in atti, il momento in cui **A** avrebbe perduto il proprio capitale, previa verifica della correttezza delle rettifiche di bilancio proposte dal fallimento attore, nonché al fine di verificare la prosecuzione dell'attività di impresa in continuità aziendale fino alla declaratoria di fallimento, con conseguente eventuale danno determinato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali.

Il CTU, preliminarmente, ha evidenziato come siano stati prodotti in giudizio unicamente i bilanci di esercizio di **A** dal 31.12.2004 al 31.12.2009, mentre manca la produzione dei bilanci successivi, oltre che la situazione patrimoniale al momento della declaratoria di fallimento, così come manca la produzione in giudizio della contabilità di impresa e necessaria per ricostruire la situazione patrimoniale di **A** fino alla data della dichiarazione di insolvenza.

Ebbene, in riferimento alla censura relativa alla asserita scorretta capitalizzazione di costi storici per immobilizzazioni immateriali che avrebbero consentito di occultare il passivo ripartendolo su più esercizi, il CTU concentra innanzitutto la sua attenzione sull'operazione



straordinaria del 28.10.2004 relativa all'acquisto da parte della società *in bonis* dell'azienda avente ad oggetto l'attività di fabbricazione e commercio di attrezzature per luna park, nonché giostre in genere, sulla analoga operazione straordinaria del 30.7.2004 con cui **A** ha acquistato analoga azienda, sulla operazione del 5.5.2004 mediante la quale i soci dell'impresa *in bonis* hanno deliberato l'aumento di capitale ad euro 100.000,00.=, mediante conferimento da parte di certa **E** srl, della propria azienda, sulla scorta di perizia di stima indicante un patrimonio netto di euro 1.225.136,00.=, riassumendo il libro dei beni ammortizzabili il saldo del conto oneri pluriennali alla data 31.12.2004 in euro 1.738.963,77.= riferito alle tre operazioni rammentate, posta ammortizzata al 31.12.2004, 2005, 2006 e 2007 per euro 173.896,38.= per ogni esercizio, nonché ammortizzata per euro 90.315,96.= per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Il CTU ha condivisibilmente evidenziato come, nelle cessioni aziendali rammentate, i relativi atti individuino il valore dell'avviamento per complessivi euro 16.000,00.= (10.000,00.= quanto all'operazione del 28.10.2004 e 6.000,00.= quanto all'operazione del 30.7.2004), valore peraltro riportato anche nelle stesse scritture contabili (estratto del conto voce avviamento), mentre i residui valori rispettivamente di euro 602.504,83.= e di euro 1.021.882,97.=, non trovano giustificazione alcuna tra la documentazione agli atti, anche in assenza dei bilanci della società acquisite. Analogamente in riferimento all'operazione di conferimento di azienda, rispetto alla quale i valori indicati nella perizia di stima non corrispondono ai valori visibili nell'estratto conto **E** c/conferimenti, non essendo presente, neppure in questo caso, alcun bilancio della conferente.

Sulla scorta della considerazione che il valore dell'avviamento si debba determinare per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti, il CTU evidenzia come debba procedersi a rettificare il valore complessivo del saldo per euro 1.738.963,77.= del conto oneri pluriennali alla data 31.12.2004, oltre che necessariamente il valore delle corrispondenti quote di ammortamento per gli esercizi 2004 – 2010 di interesse.

Quanto all'imputazione degli ulteriori costi pluriennali ed in riferimento alla voce materiali e manodopera per lavorazioni e manutenzione, il CTU evidenzia come non sia dato conoscere la tipologia di attività svolta, mentre l'esame della contabilità permette di verificare la sola sussistenza di costi di materiale di consumo, quali dischi abrasivi, punte, lame, spazzole, trapani *et cetera*, non risultando la destinazione del materiale, così non essendo riscontrata la natura dei costi pluriennali. Il CTU evidenzia come solo per l'importo di euro 186.931,42.= venga indicato trattarsi di materiale e lavoro per commesse interne relative a lavori sull'impianto elettrico, impianto di distribuzione dell'aria e costruzione di scaffalature, stampi e materiale, dizione del tutto generica rappresentante



varie tipologie di lavori, senza distinguere per tipologia di attività, confermando, peraltro l'imputazione tra costi pluriennali di mero materiale di consumo, essendo evidente, vista la natura del costo, l'illegittimità della sua ripartizione negli esercizi successivi. Anche in riferimento alla capitalizzazione di dette spese, il CTU ritiene correttamente doversi procedere alla rettifica dei dati di bilancio.

In riferimento alle rettifiche proposte dalla curatela in punto valutazione dei crediti, deve rilevarsi come l'art. 2426 n. 8) cc, prevede che essi crediti debbano essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo, ove la scadenza dei crediti assume rilevanza per dare separata evidenziazione in bilancio ai crediti a breve scadenza (entro l'esercizio successivo) rispetto a quelli a media o lunga scadenza (oltre l'esercizio successivo). Ai fini del rispetto del principio di verità, appare necessario valutare i crediti secondo prudenza contabile, dovendosi rettificare il loro valore nominale, tramite apposito fondo di svalutazione in cui tenere conto delle perdite per inesigibilità che possano essere ragionevolmente prevedibili o che siano già manifeste.

Il CTU esaminando partitamente i singoli crediti appostati nei bilanci in atti ed applicando correttamente i principi contabili relativi alla valutazione dei crediti medesimi ha ritenuto condivisibilmente di dovere procedere alla rettifica del valore dei crediti medesimi, considerata la loro anche parziale inesigibilità secondo il criterio di competenza.

Conclusivamente, il CTU ha ritenuto di dovere rettificare il risultato di esercizio al bilancio 31.12.2004 con l'indicazione di un patrimonio netto negativo pari ad euro 1.235.416,00.=, così confermandosi che la società si è trovata in condizione di scioglimento, con divieto di continuità aziendale, fin dalla chiusura dell'esercizio 2004.

Che il divieto di prosecuzione dell'attività di rischio sia stato violato dall'organo gestorio di **A** imputandosi detta violazione anche a titolo di mera colpa, responsabilità presunta vista la responsabilità contrattuale fatta valere in giudizio, è provato adeguatamente dal fatto che, successivamente al 31.12.2004, risulta contabilmente riscontrata la prosecuzione della gestione ordinaria e produttiva dell'impresa, semplicemente consultando i bilanci di esercizio successivi e prodotti in atti (docc. nn. 23 e ss. di fascicolo attoreo). In particolare, i bilanci chiusi al 31.12.2005 ed al 31.12.2006 evidenziano, rispetto all'anno precedente, addirittura un aumento del ricavo delle vendite e delle prestazioni, oltre che un aumento delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, nonché dei costi della produzione per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci, per servizi e per il personale, questi ultimi che si mantengono sostanzialmente inalterati. Dette voci di bilancio, significative al fine di dare evidenza della prosecuzione dell'attività di rischio vengono mantenute anche per gli esercizi successivi, pur se con valori decrescenti.



Diverse considerazioni debbono essere svolte in riferimento alla prova del danno e del nesso causale tra esso e la condotta illecita sinora evidenziata, prova il cui onere incombe in capo alla curatela, indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità fatta valere in giudizio.

In primo luogo, deve rilevarsi che il danno, per detta tipologia di responsabilità gestoria, non può che essere il pregiudizio arrecato al patrimonio della società da valutarsi in termini di aggravamento della perdita patrimoniale. Solo in questi termini è corretto parlare del pregiudizio sopportato dalla società e dai creditori come aggravamento del dissesto inteso cioè come aggravamento dell'insufficienza del patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori, ove in ogni caso l'aggravamento dell'insufficienza patrimoniale, quale perdita ulteriore di esso, deve essere adeguatamente provata dal curatore fallimentare che abbia a disposizione la documentazione contabile da cui poter dedurre la prosecuzione dell'attività di rischio, nonostante lo stato di scioglimento della società, e quindi ricostruire in modo corretto la sussistenza e la quantificazione della perdita patrimoniale sopportata.

In questo senso è ben praticabile come criterio di prova e determinazione del danno quello della differenza tra i netti patrimoniali, rappresentante l'aggravamento della perdita di patrimonio tra il momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società ed il momento in cui sia intervenuta, pur tardivamente la liquidazione, anche concorsuale, dell'impresa. In questo senso la giurisprudenza si è sempre mossa, tanto che in detta direzione l'art. 2486 cc, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, è stato riformato aggiungendo il comma 3 che prevede espressamente che, quando sia accertata la responsabilità degli amministratori per la prosecuzione dell'attività non meramente conservativa, salva prova di diverso danno, esso si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto esistente alla data del fallimento ed il patrimonio netto alla data di scioglimento della società, essendo possibile il ricorso al criterio dello sbilancio fallimentare unicamente quando siano carenti le scritture contabili o le stesse siano irregolari in modo tale da non poter ricostruire i netti medesimi.

Tuttavia, la giurisprudenza ha sempre precisato, precisazione contenuta anche nel nuovo testo dell'art. 2486 cc, che il criterio di determinazione e prova del danno secondo il principio della differenza dei netti patrimoniali, richiede necessariamente di escludere da detta differenza e, quindi, dalla perdita patrimoniale incrementale, tutti quei costi e quelle disutilità che comunque la società avrebbe dovuto sostenere nel caso in cui fosse stata posta tempestivamente in liquidazione e nessuna attività non meramente conservativa fosse stata compiuta. Detto concetto è espresso nella nuova disposizione normativa rammentata dalla dizione "detratti i costi sostenuti e da sostenere,



secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”.

Ora, la necessità di escludere detti costi o disutilità dal computo del danno, concorrendo essi contabilmente a determinare una maggiore perdita patrimoniale, dipende dal fatto che essi non possono essere causalmente imputati a responsabilità dell'organo gestorio secondo principio controfattuale, posto che detti costi e disutilità insopprimibili comunque si sarebbero prodotti anche ove, a fronte della causa di scioglimento della società, gli amministratori avessero tempestivamente messo in liquidazione l'impresa.

Nel caso di specie, come già accennato, la curatela ha prodotto in giudizio unicamente i bilanci di esercizio, per quello che interessa, dal 2004 al 2009, mentre non ha prodotto bilanci successivi o situazioni patrimoniali fino alla dichiarazione di fallimento, così come non ha prodotto la contabilità dell'impresa in modo tale da poter ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale di essa fino alla data del fallimento. Detta omissione di produzione, non può essere imputata a parte convenuta che, in sede di operazioni peritali si è opposta all'integrazione documentale da reputarsi in caso tardiva, essendo onere della curatela esibire, entro i termini istruttori, tutta la documentazione idonea a dare prova della fondatezza delle sue pretese, anche in punto quantificazione del danno in rapporto con il principio di causalità.

L'omessa produzione non dipende dal fatto che le scritture contabili di A. non sarebbero state redatte, cosa che avrebbe consentito al fallimento di fare ricorso al criterio dello sbilancio fallimentare, posto che il curatore ha espressamente dato atto che gli sarebbero state messe a disposizione immediatamente tutte le scritture contabili obbligatorie, quali il libro giornale, il libro degli inventari, i libri sociali, le fatture di vendita e di acquisto, la corrispondenza con clienti e fornitori, scritture che si afferma essere state tenute correttamente, senza che sia riferita alcuna carenza documentale (doc. n. 10 di fascicolo di parte convenuta).

In effetti, lo stesso consulente tecnico dell'ufficio evidenzia l'incompletezza della propria risposta al quesito relativo all'accertamento e alla quantificazione del danno secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, non avendo potuto individuare i costi insopprimibili e le disutilità da detrarre dalla perdita patrimoniale incrementale, in ragione del difetto di produzione della documentazione contabile mediante la quale ricostruire dette poste di costo non imputabili agli amministratori, cosicché la stessa differenza dei netti patrimoniali ricostruita nel limitato importo di euro 56.225,00.= tra il netto al 31.12.2009 ed il netto al 31.12.2004, non appare attendibile quale prova del credito risarcitorio vantato dalla curatela che aveva l'onere di dare contezza precisa anche della quantificazione della sua pretesa risarcitoria del danno imputabile agli amministratori convenuti.



Di conseguenza, in difetto di prova precisa del credito risarcitorio vantato dal fallimento, nonché in difetto di possibilità di imputare agli amministratori convenuti in termini causali l'importo verificato dal CTU quale differenza di netti patrimoniali, la domanda risarcitoria di parte attrice deve essere rigettata, non essendo consentito quantificare il danno in termini equitativi, operandosi eventualmente una riduzione percentuale della differenza tra i netti a titolo di costi insopprimibili, ben potendo la curatela medesima dare contezza esatta dal danno mediante la produzione della necessaria documentazione contabile.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta la domanda proposta da Fallimento ^A nei confronti dei convenuti ^B _C ^D
2. condanna il fallimento attore a pagare in favore dei convenuti le spese di lite che si liquidano in euro 6.953,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3. pone a definitivo carico del fallimento attore quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa.

Venezia, 7 maggio 2019

Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni

